

Allegato A alla Delib.G.R. n. 3/25 del 23.01.2018

LINEE GUIDA PER L'AUTORIZZAZIONE UNICA AI SENSI DELL'ARTICOLO 12 DEL D.LGS. N. 387 DEL 2003

Art. 1

Finalità

- 1. L'obiettivo delle presenti Linee Guida è di adeguare la disciplina regionale per l'ottenimento dell'Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003 e dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 28 del 2011, operando un raccordo fra la disciplina regionale, dettata dalla L.R. n. 24 del 2016, e quanto novellato dalla L. n. 241 del 1990 in materia di procedimento amministrativo. Pertanto, l'adeguamento alle disposizioni di cui alle predette norme contribuisce al perseguimento degli obiettivi comunitari, nazionali e regionali di diffusione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica e in coerenza con gli obiettivi del Piano Energetico Ambientale Regionale approvato con D.G.R. n. 45/40 del 2016.
- 2. Le presenti Linee Guida e relativi allegati esplicano lo svolgimento del procedimento relativo alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo di fonti rinnovabili e sostituiscono gli allegati A, A1, A2, A3, A4 e A5 alla D.G.R. n. 27/16 del 2011.

Art. 2

Definizioni

- 1. Ai sensi dell'articolo 20 comma 2 della L.R. n. 9 del 2006 e dell'articolo 1 comma 17 della L.R. n. 5 del 2009, confermata dall'articolo 58 della L.R. n. 24 del 2016, l'amministrazione procedente, competente al rilascio dell'Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con potenza termica installata inferiore ai 300 MW, ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003, è la Regione Autonoma della Sardegna.
- 2. In deroga a quanto disposto al comma 1 per impianti con potenza termica installata pari o superiore ai 300 MW l'amministrazione competente al rilascio dell'Autorizzazione unica è il Ministero dello sviluppo economico.
- 3. Ai sensi della D.G.R. n. 10/3 del 2010 l'ufficio regionale dell'Assessorato dell'Industria, Servizio energia ed economia verde, è competente per il rilascio dell'Autorizzazione unica di cui al precedente comma 1.
- 4. In deroga a quanto disposto al comma 3, ai sensi delle deliberazioni n. 25/40 del 2010 e n. 40/20 del 2011 l'ufficio regionale dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, Servizio Competitività delle Aziende Agricole, è competente per il rilascio dell'Autorizzazione unica per le serre fotovoltaiche con potenza superiore a 1 MW di nuova costruzione.
- 5. Ai fini e per gli effetti delle presenti Linee Guida si applicano le definizioni di cui al D.Lgs. n. 387 del 2003 e del D.Lgs. n. 28 del 2011.
- 6. I limiti di capacità di generazione e di potenza, indicati nelle presenti Linee Guida, nelle norme nazionali e nelle norme attuative della L.R. n. 24 del 2016 in materia, sono da intendere come riferiti alla somma delle potenze nominali, per ciascuna fonte, dei singoli impianti di produzione appartenenti allo stesso soggetto o

All. A: Linee Guida AU 1/14



su cui lo stesso soggetto ha la posizione decisionale dominante, facenti capo al medesimo punto di connessione alla rete elettrica. Per capacità di generazione o potenza dell'impianto si intende la potenza attiva nominale dell'impianto, determinata come somma delle potenze attive nominali dei generatori che costituiscono l'impianto stesso. La potenza attiva nominale di un generatore è la massima potenza attiva determinata moltiplicando la potenza apparente nominale per il fattore di potenza nominale entrambi riportati sui dati di targa del generatore medesimo.

Art. 3

Ambito di applicazione

- 1. Le procedure amministrative e i criteri tecnici di cui alle presenti Linee Guida si applicano alle procedure per la costruzione e l'esercizio degli impianti sulla terraferma di produzione di energia elettrica alimentati da fonti energetiche rinnovabili, per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale/parziale, riattivazione, voltura e accertamenti di conformità degli stessi impianti nonché per le opere connesse e le infrastrutture, indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi impianti.
- 2. Tra le "opere connesse" sono compresi anche i servizi ausiliari di impianto e le opere necessarie alla connessione alla rete elettrica, specificamente indicate nel preventivo per la connessione, ovvero nella soluzione tecnica minima generale, redatti o concordati con il gestore della rete elettrica nazionale o di distribuzione ed esplicitamente accettati dal proponente.
- 3. Sono considerate "opere necessarie alla connessione alla rete elettrica", tutti gli interventi necessari per connettere gli impianti alla rete elettrica di distribuzione o alla rete di trasmissione, nonché le opere di connessione tra le predette reti, dichiarate dai gestori indispensabili per garantire l'immissione in rete di tutta l'energia effettivamente prodotta dagli impianti.

Art. 4

Regime giuridico delle autorizzazioni

- 1. L'Autorizzazione unica, ai sensi dell'articolo 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003, è rilasciata dall'Amministrazione procedente a seguito di un procedimento cui devono essere sottoposti i progetti volti alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale/parziale e riattivazione, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico e di quanto espressamente previsto dalla normativa regionale per le diverse tipologie di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili.
- 2. Per i progetti che, pur prevedendo anche l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, risultano in via principale volti a realizzare interventi di nuova edificazione, connotati da autonoma finalità, natura e rilevanza, ovvero che, in detti casi, l'inserimento degli impianti energetici in argomento assume carattere soltanto secondario e strumentale rispetto all'intervento edilizio principale è applicabile la procedura urbanistico-edilizia di volta in volta prescritta per le opere principali. In tali casi l'iter approvativo dell'intervento edilizio principale è da considerare prevalente ed assorbente rispetto a quello previsto dal D.Lgs. n. 387 del 2003, ovvero che, in luogo della procedura di Autorizzazione unica, è sufficiente applicare la procedura urbanistico-edilizia relativa all'opera principale.

All. A: Linee Guida AU 2/14



Art. 5

Interventi non soggetti ad Autorizzazione unica

- 1. In deroga al comma 1 dell'articolo 4, per la realizzazione e l'esercizio da parte di cittadini e imprese di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili soggetti a Procedura Abilitativa Semplificata o comunicazione, ai sensi del D.Lgs. n. 28 del 2011, si applicano le norme di cui alla L.R. n. 24 del 2016 e successive norme attuative che recepiscono quanto previsto dai regimi della normativa settoriale.
- 2. In deroga al comma 1 dell'articolo 4, per la realizzazione e l'esercizio da parte delle Pubbliche Amministrazioni di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili soggetti a Procedura Abilitativa Semplificata o comunicazione, ai sensi del D.Lgs. n. 28 del 2011, si applicano le specifiche normative di settore individuate nell'allegato B della D.G.R. n. 11/14 del 2017.

Art. 6

Interventi soggetti ad Autorizzazione Unica

- 1. La costruzione, l'esercizio, la modifica, il potenziamento, il rifacimento totale/parziale e la riattivazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili, previsti al precedente articolo 4, sono soggetti ad Autorizzazione unica rilasciata dalla Regione Sardegna ai sensi degli articoli 9 e seguenti delle presenti Linee Guida regionali.
- 2. Le disposizioni dell'articolo 12, commi 1, 2, 3, 4 e 6 del D.Lgs. n. 387 del 2003 si applicano alla costruzione ed esercizio di centrali ibride, inclusi gli impianti di combustione, di potenza termica inferiore a 300 MW, qualora il produttore fornisca documentazione atta a dimostrare che la producibilità imputabile di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g del medesimo D.Lgs. n. 387 del 2003, per il quinquennio successivo alla data prevista di entrata in esercizio dell'impianto sia superiore al 50% della producibilità complessiva di energia elettrica della centrale. Il titolare di un impianto ibrido che intenda procedere ad una modifica del mix di combustibili tale da comportare la riduzione della producibilità imputabile al di sotto del 50% di quella complessiva, è obbligato ad acquisire preliminarmente l'Autorizzazione al proseguimento dell'esercizio nel nuovo assetto ai sensi delle pertinenti norme di settore.
- 3. Gli impianti alimentati anche parzialmente da rifiuti, aventi le caratteristiche di cui al precedente comma 2 e per i quali si applica la procedura di cui all'articolo 208 del D.Lgs. n. 152 del 2006, sono soggetti all'Autorizzazione unica anche qualora tali impianti abbiano capacità di generazione inferiore alle soglie richiamate nella tabella 1 di cui al D.M. Sviluppo economico 10.9.2010.

Art. 7

Contenuti minimi dell'istanza

- 1. All'istanza per il rilascio della Autorizzazione unica, da compilarsi secondo lo schema di cui all'allegato A1 pena l'improcedibilità dell'istanza, deve essere allegata la seguente documentazione da trasmettere secondo le modalità stabilite nell'articolo 8.
- a) copia del progetto definitivo dell'impianto descrivente le opere per la connessione alla rete (come da preventivo per la connessione redatto dal gestore della rete elettrica nazionale o della rete di distribuzione), le infrastrutture indispensabili previste per la costruzione e la gestione oltre al piano di dismissione dell'impianto e del ripristino dello stato dei luoghi. Per la definizione del livello progettuale "definitivo" ai fini

All. A: Linee Guida AU 3/14



dell'avvio del procedimento di Autorizzazione unica si fa riferimento, per quanto applicabile, al vigente codice degli appalti.

Gli elaborati minimi costituenti il progetto definitivo, firmati digitalmente da professionisti abilitati per le relative categorie di opere ed impianti, da allegare alla domanda di Autorizzazione unica sono:

- i. relazione descrittiva, che contenga in particolare:
 - i dati generali del proponente;
 - i criteri di inserimento dell'impianto nel territorio;
 - la descrizione della scelta tecnologica (per le biomasse i processi termochimici e/o biochimici) e le caratteristiche della fonte utilizzata con l'analisi della producibilità attesa, le modalità di approvvigionamento dell'eventuale risorsa utilizzata (per gli impianti a biomasse, biogas o biocarburanti) e le ore equivalenti annue di funzionamento;
 - per le biomasse la provenienza della risorsa utilizzata;
 - per gli impianti eolici la descrizione delle caratteristiche anemometriche del sito, le modalità e la durata dei rilievi, che non può essere inferiore ad un anno, e le risultanze sulle ore equivalenti annue di funzionamento;
 - la descrizione dell'intervento nel suo complesso, delle fasi, dei tempi e delle modalità di esecuzione di tutti i lavori previsti, comprese le opere per la connessione alla rete per tutte le altre infrastrutture indispensabili per la costruzione e la gestione dell'impianto, stima della vita utile;
 - la descrizione di tutti gli aspetti riguardanti la geologia, la topografia, l'idrologia, le strutture e la geotecnica; contiene, inoltre, gli aspetti riguardanti le interferenze, gli espropri, il paesaggio, l'ambiente e gli immobili di interesse storico, artistico ed archeologico che sono stati esaminati e risolti in sede di progettazione anche attraverso lo studio di fattibilità ambientale se necessario, in particolare descrive di tutte le indagini e gli studi integrativi preliminari;
- ii. piano di dismissione dell'impianto che preveda, alla cessazione dell'attività produttiva: le modalità di rimozione dell'impianto stesso, delle infrastrutture e di tutte le opere connesse (compreso l'impianto di rete per la connessione); il ripristino dello stato dei luoghi secondo le vocazioni proprie del territorio e le modalità di smaltimento del materiale dismesso; nel caso di impianti idroelettrici, descrizione delle misure di reinserimento e recupero ambientale;
- iii. relazioni tecniche specialistiche;
- iv. relazioni geologica, geotecnica, idrologica o idrogeologica;
- v. studio di inserimento urbanistico e certificato di destinazione urbanistica da cui emerga l'eventuale gravame da uso civico;
- vi. relazione di compatibilità paesaggistica, ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 2004, se dovuta;
- vii. relazione archeologica/storico artistico, ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 2004 Parte II, se dovuta;
- viii. studio di fattibilità ambientale, ove previsto;
- ix. calcoli di dimensionamento delle strutture e degli impianti, essi devono consentire di determinare tutti gli elementi dimensionali, dimostrandone la piena compatibilità con l'aspetto architettonico ed impiantistico e più in generale con tutti gli altri aspetti del progetto. I calcoli delle strutture comprendono i criteri di impostazione del calcolo, le azioni, i criteri di verifica, devono essere sviluppati ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche e di costo. Nel caso di calcoli elaborati con l'impiego di programmi informatizzati, la relazione di calcolo specifica le ipotesi adottate e fornisce indicazioni atte a consentirne la piena leggibilità;

All. A: Linee Guida AU 4/14



- x. disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici di tutte le opere;
- xi. piano particellare delle aree interessate dall'intervento, in formato tabellare da cui emergano almeno le seguenti informazioni: soggetti intestatari, dati catastali, superficie totale e superficie occupata, titolo di disponibilità;
- xii. piano particellare di esproprio delle aree interessate dall'intervento, ove previsto, da cui emergano almeno le seguenti informazioni: soggetti intestatari (dati anagrafici, fiscali e residenza degli intestatari compresi usufruttuari), dati catastali, superficie totale e superficie occupata, stima indennità di esproprio, tipologia di occupazione oltre che relazione tecnica che accompagni il piano particellare;
- xiii. computo metrico estimativo delle opere, comprensivo dei costi di dismissione e di ripristino dello stato dei luoghi e, nel caso di impianti idroelettrici, delle misure di reinserimento e di recupero ambientale proposte;
- xiv. quadro economico complessivo;
- xv. cronoprogramma dei lavori di costruzione dell'intervento e di dismissione e messa in pristino dei luoghi;
- xvi. inquadramento territoriale dell'intervento, di tutte le opere sino al punto di connessione, su base IGM, scala 1: 25.000;
- xvii. inquadramento territoriale dell'intervento, di tutte le opere sino al punto di connessione, su base Carta Tecnica Regionale (CTR), scala 1: 10.000, tale cartografia riporta, oltre al perimetro dell'impianto, le infrastrutture e le opere di connessione alla rete elettrica, tutti i vincoli ambientali eventualmente presenti nelle aree interessate ovvero nelle aree circostanti;
- xviii. estratto del/dei P.U.C./P.R.G. comunale/i vigente/i comprensivo di stralcio delle rispettive N.T.A. con l'ubicazione delle opere sino al punto di connessione;
- xix. mappa catastale, in scala 1: 2.000, con l'individuazione dei mappali interessati (anche dall'eventuale esproprio) alla data di presentazione dell'istanza;
- xx. planimetria degli scavi, degli sbancamenti e dei rinterri;
- xxi. planimetria generale descrittiva dell'intervento, di tutte le opere sino al punto di connessione, quotata (almeno in scala 1: 250) redatta sulla base del rilievo planoaltimetrico delle aree;
- xxii. planimetria aree di cantiere;
- xxiii. disegni dei vari componenti, delle apparecchiature, e delle strutture di sostegno, completi dei particolari di montaggio, della posizione delle varie apparecchiature, degli ingombri, ecc. In particolare i disegni dovranno comprendere almeno: piante con la disposizione delle apparecchiature relative al vari impianti (scala 1:100 e 1:50); percorsi dei cavidotti con sezioni tipo e particolari di posa interrata, ancoraggio e/o sospensione delle canalizzazioni; percorsi delle tubazioni con sezioni tipo e particolari di posa (scala 1:100 e 1:50); particolari tipo dell'esecuzione degli impianti (scala 1:20);

xxiv. sezioni e prospetti;

- xxv. documentazione fotografica e fotosimulazione dell'intervento;
- xxvi. nel caso di impianti alimentati a biomassa dovranno essere inoltre allegati:
 - piano di alimentazione dell'impianto comprensivo di relazione agronomica con elencate le quantità, le qualità, la provenienze delle biomasse processate e le loro caratteristiche fisico-chimiche;
 - caratteristiche chimico fisiche del digestato, elenco dei terreni (estremi catastali), quantitativo e modalità di distribuzione in campo del digestato, in conformità con l'allegato A4 delle presenti Linee Guida.
 - contratti comprovanti la capacità di approvvigionamento dell'impianto e lo spandimento del digestato,

All. A: Linee Guida AU 5/14



in conformità con l'allegato A4 delle presenti Linee Guida;

- b) preventivo per la connessione, completo di soluzione tecnica minima e relativa planimetria, redatto dal gestore della rete elettrica nazionale o della rete di distribuzione, secondo le disposizioni in materia dettate dall'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI), esplicitamente accettato in via definitiva dal proponente; al preventivo sono allegati gli elaborati necessari al rilascio dell'Autorizzazione degli impianti di rete per la connessione, predisposti dal gestore di rete competente o concordati con il medesimo, nonché gli elaborati relativi agli eventuali impianti di utenza per la connessione, predisposti dal proponente. Entrambi i predetti elaborati sono comprensivi di tutti gli schemi utili alla definizione della connessione;
- c) nel caso di impianto alimentato a biomassa o di impianto fotovoltaico, deve essere allegata la documentazione da cui risulti la disponibilità dell'area su cui realizzare l'impianto (copia conforme dei titoli registrati quali: diritti reali di superficie e di usufrutto, preliminari di compravendita o proprietà del suolo medesimo) e le opere connesse in base ai quali il proponente attesta il possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 27 comma 42 della L. n. 99 del 2009, oppure, nel caso in cui sia necessaria la richiesta di dichiarazione di pubblica utilità delle opere connesse e di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio si applica quanto disposto dall'articolo 17 delle presenti Linee Guida.
- d) per gli altri impianti diversi da quelli di cui al precedente punto c) dovrà essere allegata la documentazione da cui risulti la disponibilità, come disposto al punto c), dell'area interessata dalla realizzazione dell'impianto e delle opere connesse, ovvero, nel caso in cui sia necessaria la procedura di esproprio, la richiesta di dichiarazione di pubblica utilità dei lavori e delle opere e di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio secondo quanto disposto dall'articolo 17 delle presenti Linee Guida;
- e) per gli impianti idroelettrici, le concessione di derivazione d'acqua per uso idroelettrico, qualora già acquisita;
- f) dichiarazione del proponente, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, come previsto nell'allegato A1, attestante gli estremi catastali e la destinazione urbanistica delle aree interessate dall'intervento;
- g) dichiarazione del proponente ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, come previsto nell'allegato A1, di avvenuto o di necessità d'avvio del procedimento di assoggettabilità, dell'impianto alla procedura di verifica/VIA o di non sussistenza della procedura stessa;
- h) dichiarazione del proponente, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, come previsto nell'allegato A1, di avvenuto o di necessità d'avvio del procedimento di assoggettabilità, dell'impianto alla procedura d'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) o di non sussistenza della procedura stessa;
- i) dichiarazione del proponente, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, come previsto nell'allegato A1, attestante e che le aree interessate dall'intervento risultano o non risultano comprese tra i siti di importanza comunitaria (S.I.C.) ai sensi della direttiva comunitaria n. 92/43/CEE "Habitat" e tra le zone di protezione speciale (Z.P.S.) ai sensi della direttiva comunitaria n. 2009/147/CE "Uccelli";
- j) dichiarazione del proponente, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, come previsto nell'allegato A1, attestante la destinazione urbanistica delle aree interessate dall'intervento e che le medesime aree risultano o non risultano comprese tra i siti di importanza comunitaria (S.I.C.) ai sensi della direttiva comunitaria n. 92/43/CEE "Habitat" e tra le zone di protezione speciale (Z.P.S.) ai sensi della direttiva comunitaria n. 2009/147/CE "Uccelli";

All. A: Linee Guida AU 6/14



- k) dichiarazione del proponente, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, come previsto nell'allegato A1, attestante che le aree interessate dall'intervento risultano o non risultano soggette a vincolo paesaggistico;
- I) dichiarazione del proponente, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, come previsto nell'allegato A1, di soggetti (c.d. controinteressati) nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti o una dichiarazione di non sussistenza degli stessi;
- m) dichiarazione del proponente, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, per se stesso e per i soggetti individuati dall'articolo 85 del D.Lgs. 159 del 2011, come previsto nell'allegato A1, di insussistenza delle cause di decadenza, divieto o sospensione, di cui all'articolo 67 D.Lgs. n. 159 del 2011;
- n) dichiarazione, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, come previsto nell'allegato A1, attraverso la quale il proponente si impegna alla corresponsione, prima dell'avvio dei lavori, di una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, da versare a favore dell'amministrazione procedente mediante polizza fideiussoria secondo le modalità stabilite al successivo articolo 15:
- o) elenco delle Amministrazioni competenti ad esprimere, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, necessari all'ottenimento dell'Autorizzazione unica di cui all'allegato A1;
- p) copia della ricevuta di avvenuto versamento relativo agli oneri istruttori di cui all'articolo 14.

Art. 8

Gestione delle procedure

- 1. Ai sensi dell'articolo 24 della L.R. n. 24 del 2016, al fine di attuare la comunicazione telematica fra pubbliche amministrazioni, i cittadini e le imprese, le procedure di cui all'articolo 3 comma 1 sono gestite in via telematica.
- 2. Al fine di razionalizzare e semplificare le procedure amministrative di cui all'articolo 3 comma 1, l'Assessorato dell'Industria attiva una procedura informatizzata, mediante piattaforma dedicata, per la gestione degli iter amministrativi così come disciplinati nei successivi artt. 9, 10 e11.
- 3. Le istanze, le comunicazioni e le dichiarazioni delle procedure di cui all'articolo 3 comma 1 sono trasmesse all'amministrazione procedente, mediante piattaforma dedicata in formato pdf e gli elaborati grafici di progetto nel formato dwf¹, firmati digitalmente dal soggetto tenuto alla sottoscrizione degli stessi.

Art. 9

Verifica formale dell'istanza e avvio del procedimento

- 1. Il procedimento unico per l'acquisizione dei titoli di cui all'articolo 6 è avviato secondo l'ordine cronologico di acquisizione delle istanze di Autorizzazione alla piattaforma dedicata di cui all'articolo 8 comma 2.
- 2. Entro 5 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda di Autorizzazione unica l'amministrazione procedente effettua il controllo formale sulla documentazione presentata di cui all'articolo 7.
- 3. Fermo restando il rispetto dei termini di cui all'articolo 10, che determinano i termini per lo svolgimento della conferenza dei servizi, in ogni caso il procedimento unico si conclude entro e non oltre 90 giorni

All. A: Linee Guida AU 7/14

¹ l'elaborato comprensivo di tutte le infrastrutture necessarie e delle opere funzionali per la connessione alla rete elettrica, dovrà essere, georeferenziato secondo il sistema di riferimento Roma40-Gauss Boaga



consecutivi dalla data di presentazione della istanza.

- 4. Qualora nel corso della conferenza di servizi, di cui all'articolo 10, si verifichi uno dei seguenti casi:
- a seguito di rettifica di una o più dichiarazioni rese, effettuata dall'interessato o derivante da risultanze istruttorie, sia necessario estendere il procedimento unico ad ulteriori adempimenti di competenza di soggetti inizialmente non coinvolti:
- ovvero qualora l'interessato trasmetta nuovi documenti tali da modificare l'oggetto su cui i soggetti coinvolti sono tenuti a esprimersi;
- i termini per la conclusione del procedimento decorrono integralmente dalla data della richiesta o della ricezione dei nuovi documenti. In tali casi l'amministrazione procedente comunica all'interessato e ai soggetti coinvolti i nuovi termini di conclusione del procedimento ed i nuovi termini della conferenza di servizi.
- 5. In deroga ai termini previsti al comma 2 per l'emissione della determinazione motivata di conclusione del procedimento unico è, comunque, necessario attendere il perfezionamento delle seguenti tipologie di atti di assenso:
- a) Valutazione di Impatto Ambientale (VIA);
- b) Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- c) Valutazione di Incidenza.
- 6. I criteri per la individuazione delle "serre fotovoltaiche effettive" e i corrispondenti controlli sono contenuti nell'allegato A2 delle presenti Linee Guida;

Art. 10

Conferenza di servizi

- 1. La convocazione della Conferenza di servizi è trasmessa in via telematica al proponente e a tutte le Amministrazioni competenti ad esprimere pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, individuate dal proponente nell'istanza, di cui all'allegato A1, ai sensi dell'articolo 7 lettera o);
- 2. La Conferenza dei servizi si svolge di norma in forma semplificata e in modalità asincrona, ed in particolare:
- a) entro 5 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda di Autorizzazione unica, a seguito della verifica formale di cui al precedente articolo 9 comma 2, o dalla data d'avvenuto deposito delle eventuali integrazioni richieste di cui alla lettera b), l'amministrazione procedente comunica l'avvio del procedimento e indice la Conferenza dei Servizi in modalità asincrona, con le modalità stabilite dall'articolo 14-bis della L. n. 241 del 1990, fatta salva la facoltà del proponente o delle amministrazioni coinvolte di richiedere motivatamente di procedere direttamente in modalità sincrona, ai sensi dell'articolo 14-ter della L. n. 241 del 1990.
- b) il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati o presenti in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni è fissato in 15 giorni. La richiesta formulata in tempo utile sospende il decorso del termine di cui al successiva lettera c) per tutte le amministrazioni coinvolte, ai sensi dell'articolo 2 comma 7 della L. n. 241 del 1990.
- c) il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni è fissato in 30 giorni dalla data di trasmissione della documentazione di cui alla lettera b).
- d) per i procedimenti che includono l'acquisizione di pareri di amministrazioni preposte alla tutela paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni è fissato in 60 giorni dalla data

All. A: Linee Guida AU 8/14



di trasmissione della documentazione di cui alla lettera b); in caso di procedimenti che includono l'acquisizione dell'Autorizzazione paesaggistica, cui all'articolo 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004, l'ufficio regionale in materia di tutela del paesaggio verifica la piena completezza della documentazione e richiede le necessarie integrazioni nei termini di cui alla precedente lettera b), trasmettendo la relazione istruttoria entro 40 giorni consecutivi dalla ricezione della documentazione. In caso di mancata trasmissione della relazione nei termini, prima della conclusione della fase asincrona la Soprintendenza può richiedere all'Amministrazione procedente di convocare la conferenza di servizi in modalità sincrona, fissando la seduta di regola al decimo giorno successivo alla scadenza della fase asincrona.

- e) all'atto di indizione della conferenza di servizi l'amministrazione procedente comunica alle amministrazioni interessate la data della eventuale riunione in modalità sincrona, da fissarsi entro 10 giorni successivi alla scadenza del termine di cui alla lettera c) o d), fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.
- 3. Recepite le determinazioni di tutte le amministrazioni tenute a esprimersi o scaduto il termine di cui al comma 2 lettera c):
- a) qualora abbia acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato ovvero qualora il proponente abbia provveduto a recepire le condizioni e prescrizioni indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso e le stesse non comportino la necessità di ulteriori verifiche da parte delle altre amministrazioni coinvolte, l'amministrazione procedente adotta, entro 5 giorni lavorativi dal termine di cui al comma 2 lettera c), la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza;
- b) qualora abbia acquisito uno o più atti di dissenso fondati sull'assoluta incompatibilità dell'intervento e non superabili con prescrizioni o modifiche progettuali, l'amministrazione procedente provvede direttamente ad emettere la determinazione di conclusione negativa della conferenza, la quale produce gli effetti della comunicazione di cui all'articolo 10 bis della L. n. 241 del 1990; qualora nei termini previsti dal suddetto articolo, l'interessato dovesse presentare eventuali osservazioni, l'amministrazione procedente le trasmette alle altre amministrazioni coinvolte e procede ai sensi del comma 2, indicando nell'ulteriore determinazione conclusiva i motivi che hanno portato all'accoglimento o al rigetto delle osservazioni.
- 4. Fuori dei casi di cui al comma 3, l'amministrazione procedente, previa convocazione delle amministrazioni coinvolte e dell'interessato, svolge, nella data fissata ai sensi del comma 2, lettera e), la riunione della conferenza in modalità sincrona. Ove necessario, l'amministrazione procedente può procedere direttamente in forma simultanea e in modalità sincrona, anche a seguito di richiesta motivata dell'interessato o delle altre amministrazioni, da formularsi entro 15 giorni dalla ricezione della documentazione; in tal caso l'amministrazione procedente convoca la seduta di regola entro i successivi 45 giorni.
- 5. La conferenza di servizi in modalità sincrona si svolge di norma in seduta unica. È possibile aggiornare i lavori della conferenza di servizi da concludersi entro i 20 giorni successivi, esclusivamente laddove sia necessario apportare modifiche progettuali utili a perseguire un esito favorevole del procedimento. La richiesta di modifiche progettuali evincibili dall'esame della documentazione inizialmente presentata può essere formulata solo entro il termine di cui al comma 2, lettera c). All'esito dei lavori della conferenza, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, considerando acquisito, a prescindere dalle determinazioni trasmesse durante la fase asincrona, l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alla seduta, ovvero pur partecipandovi non abbia espresso la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato.

6. In nessun caso è consentito ad un ente partecipante alla conferenza di servizi di subordinare la propria

All. A: Linee Guida AU 9/14



attività istruttoria, la trasmissione della propria determinazione o la partecipazione alla seduta in modalità sincrona alla preventiva acquisizione, prima o comunque al di fuori della conferenza, del parere di un'altra pubblica amministrazione partecipante alla medesima conferenza.

- 7. L'amministrazione procedente provvede alla stesura di un resoconto verbale per ogni riunione della conferenza di servizi in modalità sincrona ed all'inoltro dello stesso alle altre Amministrazioni.
- 8. Per progetti di particolare complessità, su motivata richiesta dell'interessato, corredata da uno studio di fattibilità, l'amministrazione procedente può indire, entro 5 giorni dalla presentazione della domanda, una conferenza preliminare e gestire la stessa ai sensi dell'articolo 14 della L. n. 241 del 1990.
- 9. L'Autorizzazione unica costituisce variante automatica allo strumento urbanistico ai sensi del comma 3 articolo 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003 e della L.R. n. 11 del 2017 e dell'articolo 20 comma 6 della L.R. n. 45 del 1989 come novellato dall'articolo 14, lettera b), della L.R. n. 11 del 2017.

Art. 11

Sospensione dei procedimenti amministrativi

- 1. I termini di cui all'articolo 10 possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo pari a 30 giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso della pubblica amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 14 e seguenti della L. n. 241 del 1990.
- 2. In caso di sospensione il termine riprende a decorrere dal momento della produzione delle integrazioni richieste. Nel caso in cui l'integrazione istruttoria non avvenga nel termine assegnato o non sia da ritenersi esaustiva, l'effetto sospensivo viene meno, determinando la prosecuzione del procedimento sulla base della documentazione agli atti.
- 3. Nel caso di cui al comma 1, al venir meno dell'effetto sospensivo il responsabile del procedimento comunica all'interessato il nuovo termine di conclusione del procedimento, precisando la data entro cui il provvedimento è adottato. In caso di omessa comunicazione il termine di conclusione del procedimento è aumentato di un numero di giorni corrispondente a quello intercorso tra la richiesta e la presentazione dei nuovi documenti, fino ad un massimo di 30 giorni.

Art. 12

Autorizzazione unica

- 1. L'Autorizzazione unica è emessa entro il termine di cui all'articolo 9 comma 3, ovvero entro 5 giorni lavorativi dalla seduta conclusiva della conferenza di servizi; essa costituisce ad ogni effetto titolo unico per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto e sostituisce ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle pubbliche amministrazioni coinvolte, comprese quelle che non si siano espresse nella predetta conferenza.
- 2. Fatti i salvi i casi di cui all'articolo 9, comma 5 in nessun caso l'amministrazione procedente può subordinare l'emissione della Autorizzazione all'acquisizione di atti di assenso o di provvedimenti perfezionati al di fuori della conferenza di servizi, da parte dei medesimi soggetti partecipanti alla conferenza stessa, essendo a tal fine sufficiente acquisire il parere espresso in conferenza o considerarlo acquisito qualora non espresso nei termini.
- 3. Ai fini dell'assolvimento di ogni onere di pubblicità legale, la determinazione conclusiva è pubblicata sulla

All. A: Linee Guida AU 10/14



piattaforma dedicata.

- 4. L'Autorizzazione unica include le eventuali prescrizioni alle quali è subordinata la realizzazione e l'esercizio dell'impianto, nonché l'eventuale dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle relative opere, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del D.Lgs. n. 387 del 2003, e definisce le specifiche modalità per l'ottemperanza all'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto, che in ogni caso deve essere pienamente adempiuto entro due anni solari dalla data di scadenza del provvedimento autorizzativo, e per gli impianti idroelettrici per l'ottemperanza all'obbligo della esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale.
- 5. L'Autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili in conformità al progetto approvato e nei termini ivi previsti.
- 7. L'Autorizzazione unica di esercizio dell'impianto ha durata definita non inferiore a 10 anni e non superiore a 20 anni in relazione alla tipologia dell'impianto, fatto salvo l'obbligo del periodico rinnovo cui sono eventualmente assoggettati gli atti d'assenso, comunque denominati recepiti nell'Autorizzazione unica.
- 8. L'autorizzazione di cui all'articolo 6 indica il termine di inizio dei lavori, che in ogni caso non può essere inferiore ad 1 anno, ed il termine entro il quale gli stessi devono essere obbligatoriamente conclusi. Decorsi detti termini l'Autorizzazione decade. I termini possono essere prorogati su richiesta del proponente, qualora il ritardo non sia imputabile allo stesso, per un periodo di tempo pari al ritardo stesso e fino a un massimo di 5 anni dall'emissione del provvedimento.
- 9. Prima dell'avvio dei lavori il proponente dovrà trasmettere la cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, secondo le modalità indicate nell'articolo 15 delle presenti Linee Guida.

Art. 13

Rinnovo, voltura e modifiche al progetto

- 1. L'Autorizzazione all'esercizio di cui all'articolo 6 può essere rinnovata alla scadenza, per un periodo di tempo massimo pari alla durata indicata nella Autorizzazione originaria, previa istanza da presentarsi almeno 6 mesi prima della scadenza e con le modalità di cui agli articoli 9 e seguenti. Il provvedimento di rinnovo è rilasciato solo a seguito della trasmissione di una nuova cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, secondo le modalità indicate nell'articolo 15 delle presenti Linee Guida.
- 2. Ai sensi dell'articolo 5 comma 3 del D.Lgs. n. 28 del 2011 resta fermo il rinnovo dell'Autorizzazione unica in caso di modifiche qualificate come sostanziali ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 2006.
- 3. Le Autorizzazione unica di cui all'articolo 6, emessa dalla Regione Sardegna, può essere volturata a terzi previa verifica da parte dell'amministrazione procedente della sussistenza, in capo al subentrante, dei seguenti presupposti:
- a) istanza di voltura dell'Autorizzazione (es.: cessione, modifica della ragione sociale, modifica della tipologia societaria) secondo il modello A1;
- b) copia conforme, o dichiarata tale con autocertificazione ex D.P.R. n. 445/2000, del documento da cui risulti la necessità di voltura (accordo tra le parti, delibera societaria etc.);
- c) copia conforme, o dichiarata tale con autocertificazione ex D.P.R. n. 445/2000, degli atti che dimostrano la disponibilità delle aree interessate dalla realizzazione dell'impianto;
- d) fideiussione, di cui all'articolo 7 lettera n), volturata in capo al subentrante;

All. A: Linee Guida AU 11/14



- e) dichiarazione sostitutiva di non sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011;
- f) copia della ricevuta di avvenuto versamento relativo agli oneri istruttori di cui all'articolo 14.
- 4. La voltura è assentita con provvedimento che, verificata l'insussistenza di cause ostative in capo al subentrante, conferma a suo carico tutti gli obblighi e le prescrizioni gravanti sull'originario titolare dell'Autorizzazione. Il termine perentorio per la conclusione del procedimento di voltura è di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, fatti salvi i tempi di sospensione dovuti al perfezionamento delle tipologie di atti d'assenso di cui ai punti b), c), d) e) ed f) del comma 2.
- 5. L'Autorizzazione di cui all'articolo 6 può essere modificata, previa istanza del titolare della Autorizzazione, a seguito della conclusione di un procedimento ai sensi dell'articolo 10 delle presenti Linee Guida qualora le modifiche proposte siano valutate sostanziali dall'amministrazione procedente, ai sensi dell'articolo 5 comma 3. D.Lgs. n. 28 del 2011.
- 6. Ai sensi dell'articolo 5 comma 3. del D.Lgs. n. 28 del 2011 ferme restando, laddove previste, le procedure di verifica di assoggettabilità e valutazione di impatto ambientale di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, per modifiche sostanziali si intende:
- a) interventi da realizzare sugli impianti fotovoltaici, idroelettrici ed eolici esistenti, a prescindere dalla potenza nominale, che comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi e delle opere connesse;
- b) interventi da realizzare sugli impianti a biomassa, bioliquidi e biogas esistenti, che consistano in rifacimenti parziali e rifacimenti totali che modificano la potenza termica installata e il combustibile rinnovabile utilizzato:
- c) interventi di cui al comma 2.

Art. 14

Oneri istruttori

- 1. Il proponente all'atto della domanda di Autorizzazione unica deve versare all'Amministrazione procedente gli oneri istruttori come indicato nella D.G.R n. 12/30 del 2011.
- 2. L'ammontare degli oneri istruttori è fissato come indicato nell'allegato A3 alle presenti linee guida.
- 3. Il diniego dell'Autorizzazione da parte dell'autorità procedente o la rinuncia del richiedente al prosieguo della procedura non danno diritto al rimborso delle somme versate.
- 4. Qualora, per carenza della documentazione prescritta, non sia possibile dare avvio al procedimento unico, il proponente non ha diritto al rimborso delle somme versate.

Art. 15

Garanzie finanziarie sulla dismissione degli impianti

- 1. Prima dell'avvio dei lavori, è richiesta una cauzione a garanzia dell'esecuzione degli interventi di dismissione dell'impianto di produzione, delle opere connesse di competenza del richiedente e delle opere di messa in pristino dei luoghi sulla base della vocazione propria del territorio.
- 2. La cauzione è rilasciata da parte di un istituto bancario, una compagnia assicurativa o un intermediario finanziario iscritto all'albo previsto dal nuovo articolo 106 del TUB, come modificato dal D.Lgs. n. 141 de 2010, secondo l'importo stabilito in conferenza di servizi in misura pari al 5% del valore complessivo

All. A: Linee Guida AU 12/14



dell'intervento comprensivo delle opere di rimessa in pristino o di reinserimento e recupero ambientale, da rivalutarsi sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni. La garanzia dovrà essere valida e operante per tutta la durata del provvedimento autorizzativo fino all'integrale adempimento dell'obbligo di dismissione dell'impianto, da realizzarsi comunque entro e non oltre i due anni solari dal termine di scadenza del provvedimento autorizzativo². La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e l'operatività della polizza a semplice richiesta scritta del beneficiario.

- 3. Lo svincolo della garanzia finanziaria rilasciata ai sensi delle disposizioni precedenti può avvenire a seguito della presentazione della richiesta di restituzione dell'originale della polizza/fideiussione, accompagnata da una relazione, firmata da tecnico abilitato, circa la dismissione dell'impianto ed il ripristino dei luoghi.
- 4. La restituzione della garanzia può avvenire a seguito del positivo collaudo in merito alla regolare esecuzione degli interventi di dismissione delle opere di ripristino dello stato originario dei luoghi interessati dall'impianto, da effettuare da parte dell'amministrazione procedente, in contraddittorio con il titolare dell'Autorizzazione.

Art. 16

Impegni ed obblighi del proponente

- 1. Durante l'esercizio degli impianti autorizzati l'esercente ha l'obbligo di seguire le prescrizione indicate nel provvedimento autorizzativo e successivi atti modificativi.
- 2. Durante l'esercizio degli impianti a biomassa con processo di digestione anaerobica l'esercente si dovrà attenere al rispetto del D.M. delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 25 febbraio 2016 recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 2016, n. 90, S.O.
- 3. Nella fase di dismissione dell'impianto il titolare della Autorizzazione unica deve impegnarsi a:
- a) comunicare al Comune o ai Comuni interessati territorialmente dall'intervento e alla Regione Autonoma della Sardegna procedente la data definitiva di cessazione dell'esercizio, l'inizio e la fine dei lavori di dismissione dell'impianto;
- b) la avvenuta corretta dismissione dell'impianto secondo il piano di dismissione di cui all'articolo 7 lettera a), nonché il ripristino dei luoghi affinché possano essere riutilizzati sulla base della vocazione propria del territorio.

Art. 17

Disposizioni in merito alle procedure di esproprio

1. Come stabilito dal comma 1 dell'articolo 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003 "le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla

All. A: Linee Guida AU 13/14

² Tale requisito si intende rispettato sia nel caso in cui la fideiussione abbia durata pari ad anni ventidue, sia nel caso in cui la garanzia fideiussoria abbia durata inferiore con contestuale previsione della clausola dell'automatico e tacito rinnovo fino al completo ed integrale adempimento dell'obbligo di dismissione e ripristino dello stato dei luoghi, previa restituzione del titolo fideiussorio e dichiarazione liberatoria dell'Ente creditore.



costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzati ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti". Pertanto è applicabile la disciplina di cui al D.P.R. n. 327 del 2001.

2. In caso di esproprio il proponente deve fornire all'amministrazione procedente tutte le informazioni relative alle particelle catastali interessate oltre alla stima dei beni dei quali si richiede l'esproprio; inoltre è onere del proponente effettuare la pubblicazione con le forme e modalità di cui all'articolo 11 del D.P.R. n. 327 del 2001, conseguentemente all'avvio del procedimento effettuato dall'amministrazione procedente.

Art. 18

Opere di compensazione

1. L'amministrazione procedente può determinare in sede di conferenza di servizi eventuali misure di compensazione a favore dei Comuni, di carattere ambientale e territoriale e non meramente patrimoniali o economiche, in conformità ai criteri di cui all'allegato 2 del D.M. Sviluppo economico 10 settembre 2010.

Art. 19

Inadempimenti

- 1. Salvo che il fatto non costituisca reato, l'accertamento di eventuali inadempimenti e/o inosservanze delle disposizioni contenute nel provvedimento di Autorizzazione unica ovvero nelle presenti Linee Guida, determina la revoca dell'Autorizzazione rilasciata.
- 2. La costruzione e l'esercizio delle opere ed impianti in assenza dell'Autorizzazione unica o la violazione di una o più prescrizioni stabilite con l'Autorizzazione unica, di cui alle presenti Linee Guida, sono sanzionate secondo quanto disposto dall'articolo 44 del D.Lgs. 28 del 2011.

Art. 20

Norme transitorie e finali

- 1. Le disposizioni delle presenti Linee Guida si applicano anche ai procedimenti già avviati e agli impianti in esercizio.
- 2. Sino alla predisposizione della piattaforma dedicata, di cui all'articolo 8 comma 3, l'invio delle istanze e dei relativi allegati, di cui all'articolo 7, sono trasmessi dal Proponente mediante PEC all'amministrazione procedente e alle Amministrazioni competenti di cui all'articolo 7 lettera o).
- 3 Sino alla predisposizione della piattaforma dedicata, di cui all'articolo 8 comma 3, il Proponente trasmette all'Amministrazione Procedente anche copia delle ricevuta di avvenuta consegna dell'istanza e dei relativi allegati, di cui all'articolo 7, alle Amministrazioni competenti di cui all'articolo 7 lettera o).
- 4. Sino alla predisposizione della piattaforma dedicata, di cui all'articolo 8 comma 3, ai fini dell'assolvimento di ogni onere di pubblicità legale la determinazione conclusiva è pubblicata sul portale B.U.R.A.S. a cura del proponente.
- 5. Per quanto non espressamente regolamentato dalle presenti linee guida si rimanda alla disciplina prevista dalla L. n. 241 del 1990 e della L.R. 24 del 2016.

All. A: Linee Guida AU 14/14